PSICOANALISI
NEOFREUDIANA

Anno XXXVII · N. 2-2025
Nuove trame di libertà
Atti del Convegno di Pistoia, 25 settembre 2025



ATTI DEL CONVEGNO · 1

La giustizia come scena e come relazione

Cristina Selmi

Direttrice dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Pistoia

ABSTRACT

L'esecuzione penale esterna è oggi il luogo in cui più si vede la trasformazione della risposta penale: misure alternative, messa alla prova, pene sostitutive disegnano un'area in cui il controllo convive con l'accompagnamento e la responsabilizzazione. Il contributo legge questa area dalla prospettiva di direzione di un Ufficio, mostrando come la giustizia possa essere pensata come scena e come relazione: lo psicodramma, dentro i percorsi UEPE, diventa dispositivo di responsabilizzazione e di ricostruzione dei legami sociali, in dialogo con la giustizia riparativa.

PAROLE CHIAVE

esecuzione penale esterna; giustizia riparativa; psicodramma; responsabilizzazione; misure di comunità; legami sociali

Estratto da **Psicoanalisi Neofreudiana, N. 2-2025 «Nuove trame di libertà»**, a cura di Irene Battaglini · ISSN 2282-7978.
Il fascicolo completo si richiede dal modulo: **https://form.jotform.com/262995474028065** · Home della rivista: **www.ifefromm.it/psicoanalisineofreudiana**

ATTI DEL CONVEGNO · 1

La giustizia come scena e come relazione

Psicodramma, responsabilizzazione e legami sociali nell'esecuzione penale esterna

Cristina Selmi

Direttrice dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Pistoia

ABSTRACT

L'esecuzione penale esterna è oggi il luogo in cui più si vede la trasformazione della risposta penale: misure alternative, messa alla prova, pene sostitutive disegnano un'area in cui il controllo convive con l'accompagnamento e la responsabilizzazione. Il contributo legge questa area dalla prospettiva di direzione di un Ufficio, mostrando come la giustizia possa essere pensata come scena e come relazione: lo psicodramma, dentro i percorsi UEPE, diventa dispositivo di responsabilizzazione e di ricostruzione dei legami sociali, in dialogo con la giustizia riparativa.

PAROLE CHIAVE

esecuzione penale esterna; giustizia riparativa; psicodramma; responsabilizzazione; misure di comunità; legami sociali

L'esecuzione penale esterna costituisce oggi uno dei luoghi nei quali è più evidente la trasformazione della risposta penale contemporanea. Accanto alle misure alternative alla detenzione, il sistema comprende istituti e sanzioni che si collocano nella fase della cognizione o che derivano dalla più recente riforma delle pene sostitutive: la sospensione del procedimento con messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità nelle diverse fattispecie previste dall'ordinamento e le pene sostitutive delle pene detentive brevi. Ne deriva un'area di intervento ampia e differenziata, affidata agli Uffici di esecuzione penale esterna, nella quale la dimensione del controllo convive necessariamente con quella dell'accompagnamento, della responsabilizzazione e del reinserimento sociale.

Questa evoluzione non è soltanto quantitativa. Modifica il modo stesso di pensare l'esecuzione della pena e, soprattutto, il rapporto tra istituzione, persona e comunità. È un dato che l'esperienza quotidiana di direzione di un Ufficio di esecuzione penale esterna rende particolarmente evidente: la persona sottoposta a una misura o sanzione di comunità rimane, nella maggior parte dei casi, inserita nei propri contesti ordinari di vita - famiglia, lavoro, relazioni, servizi, territorio. La pena entra dunque nello spazio sociale senza separare necessariamente la persona dalla comunità. È precisamente in questa prossimità che si colloca una delle sfide più significative dell'esecuzione penale esterna: rendere effettivo il contenuto prescrittivo della misura senza ridurre l'intervento alla sola verifica dell'adempimento, mantenendo insieme la responsabilità individuale e la possibilità di ricostruire legami sociali.

L'articolo 27 della Costituzione, nel richiamare la finalità rieducativa della pena, invita a considerare l'esecuzione non come un tempo immobile, ma come un percorso nel quale può aprirsi una possibilità di cambiamento. Nella pratica professionale degli UEPE questa possibilità non coincide con una trasformazione imposta dall'istituzione. L'istituzione può creare condizioni, proporre opportunità, sostenere processi di riflessione; non può appropriarsi del cambiamento della persona. La responsabilizzazione si costruisce piuttosto quando diventa possibile ri-

leggere la propria storia, riconoscere le conseguenze delle proprie condotte, sperimentare differenti modalità relazionali e assumere progressivamente una posizione più consapevole nei confronti di sé, degli altri e della comunità. È in questo senso che la giustizia può essere pensata anche come cura del legame sociale: non come attenuazione della responsabilità, ma come attenzione alle relazioni che il reato ha ferito, interrotto o reso più fragili.

È in questo spazio che l'incontro con lo psicodramma acquista un particolare interesse. Lo psicodramma, nella tradizione moreniana, utilizza l'azione scenica, l'assunzione di ruolo e il gruppo per favorire l'esplorazione dell'esperienza e delle relazioni. La scena non è evasione dalla realtà: è uno spazio protetto nel quale la realtà può essere rappresentata, osservata da prospettive differenti e, almeno simbolicamente, riscritta. Il passaggio dalla parola all'azione consente di rendere visibili dinamiche che spesso rimangono implicite e di sperimentare punti di vista diversi da quello abitualmente occupato.

Per l'esecuzione penale esterna questa dimensione è particolarmente suggestiva. Il percorso giudiziario assegna inevitabilmente ruoli: autore del reato, condannato, imputato, persona sottoposta a una prescrizione, operatore, istituzione. Sono ruoli necessari sul piano giuridico, ma non esauriscono l'identità delle persone. Lo spazio psicodrammatico permette di interrogare proprio questa distanza tra il ruolo assegnato e la complessità della persona. Nel "gioco delle parti" è possibile assumere temporaneamente una posizione diversa, osservare la propria vicenda da un altro punto di vista, riconoscere la presenza dell'altro e immaginare risposte differenti.

Parlare di "gioco", in tale prospettiva, non significa attenuare la serietà del reato o delle sue conseguenze. Il gioco psicodrammatico è, al contrario, una modalità strutturata di rappresentazione: introduce una distanza che può rendere pensabile ciò che, nella narrazione ordinaria, rimane difeso, irrigidito o ripetitivo. La scena può diventare così un luogo di passaggio tra esperienza vissuta e possibilità futura. Non cancella il fatto, non sostituisce la responsabilità giuridica

e non modifica le prescrizioni della misura; può però offrire un linguaggio ulteriore per lavorare sul significato dell'esperienza e sulla capacità di assumere responsabilità.

È necessario, a questo punto, distinguere con chiarezza tale prospettiva dalla giustizia riparativa in senso tecnico-giuridico. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica della giustizia riparativa, definendone principi, soggetti, programmi, mediatori esperti e Centri. I programmi di giustizia riparativa sono volontari e consensuali e coinvolgono la vittima del reato, la persona indicata come autore dell'offesa ed eventualmente altri soggetti della comunità, con l'aiuto di mediatori esperti. Lo psicodramma realizzato nell'ambito di progetti dell'esecuzione penale esterna non coincide, pertanto, con un programma di giustizia riparativa disciplinato dal decreto.

La distinzione, tuttavia, non impedisce di riconoscere una possibile prossimità culturale. Responsabilizzazione, ascolto, riconoscimento dell'alterità, attenzione alle conseguenze del fatto e ricostruzione dei legami sociali sono temi che possono attraversare, con funzioni e regole diverse, tanto l'esecuzione penale di comunità quanto la cultura riparativa. È proprio mantenendo distinti i piani che diventa possibile costruire connessioni feconde senza improprie sovrapposizioni. L'UEPE non si sostituisce ai Centri per la giustizia riparativa né ai mediatori esperti; può invece contribuire, nell'ambito delle proprie competenze, a diffondere una cultura della responsabilità e a creare sul territorio condizioni favorevoli all'informazione, all'accesso e al dialogo tra istituzioni e comunità.

La riforma Cartabia rappresenta, sotto questo profilo, un passaggio significativo. La giustizia riparativa viene configurata come risposta complementare alla giustizia penale tradizionale, accessibile in ogni stato e grado del procedimento e nella fase dell'esecuzione, secondo i presupposti stabiliti dalla legge. Parallelamente, la riforma delle pene sostitutive amplia ulteriormente il campo delle risposte penali eseguibili nella comunità. Questi processi sollecitano gli UEPE a interrogarsi

non soltanto sull'aumento dei carichi e sulla diversificazione delle competenze, ma anche sulla qualità dei dispositivi relazionali e territoriali che accompagnano l'esecuzione.

L'esperienza maturata a Pistoia si colloca dentro questa domanda. Nella direzione di un Ufficio di dimensioni territoriali contenute, la prossimità non è un concetto astratto: significa conoscere direttamente le risorse, i limiti e le possibilità della comunità nella quale le misure vengono eseguite. Nel tempo l'ULEPE di Pistoia ha cercato di valorizzare, accanto all'attività istituzionale ordinaria, occasioni nelle quali linguaggi culturali ed espressivi potessero concorrere alla costruzione di percorsi di consapevolezza. Laboratori di scrittura creativa e autobiografica, esperienze teatrali e altre iniziative realizzate in collaborazione con soggetti del territorio hanno aperto spazi nei quali la persona potesse essere incontrata senza essere definita esclusivamente dalla posizione giudiziaria occupata. Non si tratta di collocare la progettualità ai margini dell'attività istituzionale: si tratta, al contrario, di interrogarsi su come le risorse della comunità possano concorrere, nel rispetto delle competenze, a dare contenuto ai percorsi di esecuzione penale esterna.

Il valore di tali esperienze non risiede nella pretesa di produrre automaticamente un cambiamento né, tanto meno, di sostituire gli strumenti professionali e giuridici propri dell'esecuzione penale. Il loro significato sta nella possibilità di aggiungere dimensioni all'intervento: parola, corpo, immaginazione, narrazione, relazione. Una persona può adempiere formalmente a una prescrizione senza che questa produca alcuna interrogazione sul proprio percorso; viceversa, un'esperienza capace di coinvolgere la dimensione narrativa e relazionale può offrire occasioni per attribuire un significato diverso al tempo della misura.

Da questo punto di vista, anche il lavoro di pubblica utilità merita di essere letto oltre la sua pur essenziale dimensione prestazionale. Nelle diverse forme previste dall'ordinamento esso consiste in un'attività non retribuita a favore della collettività e mette concretamente in relazione la persona con un ente e con un

contesto sociale. Quando l'esperienza è adeguatamente accompagnata, il fare può acquisire un significato che supera il mero conteggio delle ore: la restituzione alla comunità può diventare occasione di riconoscimento delle regole, delle relazioni e dell'utilità sociale del proprio contributo. Anche qui occorre evitare automatismi: non è l'attività in sé a produrre responsabilizzazione, ma la qualità del contesto e della rielaborazione che può accompagnarla.

La comunità, pertanto, non rappresenta semplicemente il luogo fisico nel quale la pena viene eseguita fuori dal carcere. È parte del processo. Accoglie, osserva, offre opportunità, pone limiti e, nello stesso tempo, è destinataria delle politiche di sicurezza e di inclusione. È qui che assume significato l'idea della giustizia come cura del legame sociale. Il reato non produce soltanto una violazione della norma: incide, in forme diverse, sulle relazioni, sulla fiducia e sul senso di sicurezza. Senza confondere la funzione dell'esecuzione penale con quella propria della giustizia riparativa, lavorare nella comunità significa anche interrogarsi sulle condizioni che consentono alla persona di tornare ad assumere una posizione responsabile dentro quel tessuto di relazioni. Una giustizia di comunità richiede perciò reti territoriali capaci di tenere insieme amministrazione della giustizia, enti locali, servizi sanitari e sociali, associazionismo, volontariato, istituzioni culturali e mondo del lavoro, nel rispetto delle differenti competenze.

In questa prospettiva, la funzione dell'UEPE assume anche un carattere di connessione. È una dimensione che, dal punto di vista della direzione di un ufficio territoriale, appare sempre più rilevante. Il lavoro professionale sulla singola persona resta centrale, ma si accompagna alla capacità dell'Ufficio di leggere le risorse del territorio, costruire interlocuzioni istituzionali, promuovere raccordi e rendere praticabili opportunità coerenti con il programma di trattamento o con la specifica misura. La rete non è una cornice accessoria e non può essere ridotta alla somma di convenzioni formali: diventa efficace quando i diversi soggetti riconoscono reciprocamente ruoli, limiti e responsabilità. In questo senso, l'UEPE può esercitare una funzione di cerniera tra il mandato dell'autorità giudiziaria e la comunità nella quale quel mandato deve trovare concreta attuazione.

Lo psicodramma introduce, dentro questa trama, un elemento ulteriore: la possibilità di pensare la relazione come scena di apprendimento. Cambiare posizione sulla scena significa, per un tempo circoscritto, sospendere la rigidità del proprio punto di vista. Nell'inversione di ruolo, nell'ascolto del gruppo, nella rappresentazione di un conflitto o di una scelta, la persona può incontrare una versione di sé non ancora sperimentata. Non si tratta di promettere una trasformazione, ma di rendere pensabile una possibilità. Per chi opera nell'esecuzione penale, questa differenza è essenziale: l'istituzione può predisporre condizioni, strumenti e opportunità; il cambiamento resta un processo personale, non appropriabile dall'amministrazione.

Vi è anche una conseguenza per il ruolo degli operatori e, più in generale, per la responsabilità organizzativa di chi dirige i servizi. Integrare una prospettiva relazionale non significa rinunciare alla funzione di controllo né rendere indistinti i confini professionali. Significa esercitare l'autorità istituzionale tenendo insieme chiarezza della norma e riconoscimento della persona. La relazione professionale non è alternativa alla regola: può essere il luogo nel quale la regola viene compresa, contestualizzata e trasformata in occasione di assunzione di responsabilità. Anche la direzione è chiamata a custodire questa tensione: garantire legalità, uniformità e correttezza dell'azione amministrativa e, nello stesso tempo, creare le condizioni organizzative perché l'intervento non perda la propria dimensione umana. È in questa tensione, mai definitivamente risolta, tra prescrizione e possibilità che si colloca una parte rilevante del lavoro dell'esecuzione penale esterna.

La recente implementazione dei Centri per la giustizia riparativa rende ancora più importante la precisione dei linguaggi e dei confini. Nel 2026 il sistema nazionale è entrato in una fase di concreta attivazione territoriale dei Centri previsti dal d.lgs. n. 150/2022. Per gli uffici territoriali della giustizia di comunità ciò apre una stagione nella quale informazione corretta, raccordo istituzionale e conoscenza reciproca saranno decisivi. La cultura riparativa può costituire un orizzonte di dia-

logo, ma proprio per questo deve essere protetta da assimilazioni improprie: non ogni attività socialmente utile, espressiva o responsabilizzante è, per ciò solo, giustizia riparativa.

Questa precisazione consente di tornare al significato più profondo della "scena". La scena dello psicodramma e la scena della giustizia non sono la stessa cosa. La prima consente di rappresentare e sperimentare; la seconda attribuisce responsabilità, diritti, doveri e conseguenze. Eppure possono interrogarsi reciprocamente. La giustizia, quando incontra strumenti capaci di restituire complessità alla persona, può evitare che il linguaggio della norma diventi l'unico linguaggio disponibile. Lo psicodramma, quando entra in dialogo con un contesto istituzionale, è a sua volta chiamato a rispettarne limiti, finalità e responsabilità.

Da qui nasce l'idea della giustizia come relazione e, in una prospettiva ancora più ampia, come cura del legame sociale. Non una giustizia meno rigorosa, né una concezione che attenui la responsabilità individuale, ma una giustizia consapevole che l'effettività della norma si misura anche nella capacità di incidere sui percorsi di vita senza espellere la persona dal tessuto sociale. L'esecuzione penale esterna rende visibile questa possibilità ogni giorno: la pena viene eseguita mentre la vita continua. La persona resta dentro una famiglia, un quartiere, un luogo di lavoro, una rete di servizi e relazioni. Proprio per questo il territorio diventa luogo di responsabilità condivise e l'intervento istituzionale è chiamato a coniugare sicurezza, legalità, inclusione e riconoscimento, senza trasformare nessuno di questi termini nell'alternativa dell'altro.

Se la scena permette di vedere ciò che prima rimaneva fuori campo, la sfida per l'esecuzione penale esterna è forse proprio questa: ampliare il campo dello sguardo senza perdere la precisione della norma. Vedere il reato e le sue conseguenze, la vittima e il bisogno di riconoscimento, la persona indicata come autore dell'offesa e la sua responsabilità, ma anche la comunità nella quale quei legami

si sono incrinati e nella quale possono aprirsi percorsi nuovi. In questo senso, gli strumenti espressivi e relazionali non rappresentano un'alternativa alla giustizia: possono contribuire a renderne più consapevole la dimensione umana.

L'esperienza di Pistoia suggerisce, dunque, una prospettiva prudente ma fertile: costruire luoghi nei quali norma e relazione possano dialogare; mantenere distinti gli istituti giuridici dalle pratiche progettuali; valorizzare la rete territoriale; offrire alle persone occasioni reali di rilettura e responsabilizzazione. È una prospettiva che attribuisce alla direzione di un UEPE anche il compito di custodire connessioni: tra mandato istituzionale e territorio, tra controllo e sostegno, tra sicurezza e inclusione, tra la necessaria formalità della norma e la complessità delle biografie sulle quali essa interviene. La finalità non è mettere in scena una giustizia diversa da quella prevista dall'ordinamento, ma consentire che, dentro l'ordinamento, si aprano spazi nei quali la persona possa immaginare e praticare modalità differenti di stare nella relazione con gli altri e con la comunità. Se la giustizia di comunità ha un significato, esso risiede anche qui: nella capacità di non limitarsi ad amministrare una misura, ma di contribuire, nel rispetto dei ruoli, alla ricostruzione delle condizioni del legame sociale. È forse in questa possibilità, concreta e insieme simbolica, che la scena incontra la giustizia e la relazione diventa parte del percorso di cambiamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI

Costituzione della Repubblica italiana, art. 27.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, con particolare riferimento alla disciplina organica della giustizia riparativa e alle pene sostitutive.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Legge 28 aprile 2014, n. 67, in materia, tra l'altro, di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Ministero della Giustizia — Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (2026), Linee guida per le articolazioni territoriali del Dipartimento in materia di giustizia riparativa.

Ministero della Giustizia — Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (2026), Adulti in area penale esterna. Dati e analisi statistiche relative all'anno 2025.

Moreno, J. L. (1946), Psychodrama, Vol. I, Beacon House, Beacon, New York.

Council of Europe (2018), Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters.

Zehr, H. (2015), The Little Book of Restorative Justice, revised and updated edition, Good Books.